

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO
ROMA
RICORSO

Con domanda di sospensione e contestuale richiesta di misura cautelare

PER

Massa Laura C.F. MSSSLRA83C64H501Z nata a Roma il 24/03/1983, ed ivi residente alla Via Tangorra, 1 rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dall'Avv. Pietro Raimondo, (C.F. RMNPTR69T12M140R) ed elettivamente domiciliata in Roma alla Via Vigliena, 10 presso e nello studio dell'Avv. Pietro Raimondo.

L'avv. Pietro Raimondo dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo al seguente numero di fax 06/86932579 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avv@pec.pietroraimondo.it -

- RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM) - USR LAZIO, in persona dei loro legali rappresentanti p.t.

Tutti domiciliati ex lege presso l'Avvocatura generale dello Stato, con sede alla Via dei Portoghesi 12 – 00186 Roma (RM).

- RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

Polito Vinicia Assunta, Via Mar Rosso n°165 -scala B- interno 7 - PAL D1 – 00122 Roma (RM)

CONTRO-INTERESSATA

NONCHE' NEI CONFRONTI

Di tutti i partecipanti attualmente inseriti nella graduatoria degli idonei e nella graduatoria dei vincitori di cui al concorso pubblico, per titoli ed esami , quali docenti per la classe di concorso

“A028” scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA anche con adozione di idonea misura cautelare, del Provvedimento “ *Dettaglio graduatoria Procedura concorsuale straordinaria D.M. 108/2022, D.D.G. 1081/2022 e art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021 - Visualizzazione posizione in graduatoria - Visualizzazione posizione in graduatoria per i candidati che hanno partecipato alla Procedura concorsuale straordinaria D.M. 108/2022, D.D.G. 1081/2022 e art. 59, comma 9-bis, del D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021* **nonché della relativa graduatoria di merito approvata con decreto del 26/11/2024 n. 2391 nella parte in cui il nominativo della ricorrente non risulta erroneamente inserito, nonché** di ogni altro atto presupposto, connesso, prodromico e consequenziale , ed ulteriormente avverso e per l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione in merito alla istanza/ diffida trasmessa in data 05/12/2024, nella parte in cui non viene illegittimamente riconosciuto valutabile come infra si vedrà , ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 10, il servizio svolto per la specifica classe di concorso A028 e dichiarato in domanda come previsto dalla tabella valutazione titoli e servizi allegata al bando di concorso di cui al decreto ministeriale del 26/10/2023 pubblicato in G.U. n° 205 Serie Generale ad oggetto “ concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” come infra si vedrà.

Per l'effetto vengono erroneamente attribuiti alla ricorrente complessivi punti 177 **anziché punti 187** con conseguente esclusione dalla graduatoria dei vincitori benché regolarmente inserita nella

graduatoria degli idonei e come tale suscettibile di scorrimento ai sensi dell'art. 12 del bando impugnato.

E PER LA DECLARATORIA

Del diritto della ricorrente ad ottenere l'attribuzione di punti 187 in luogo dei punti 177 erroneamente ed illegittimamente attribuiti con i provvedimenti dirigenziali, quivi impugnati, per il corretto posizionamento nella graduatoria di merito di cui al citato bando di concorso e/o comunque per la corretta collocazione della ricorrente nell'ambito della graduatoria degli idonei ed inclusione nella graduatoria di merito dei vincitori a scorrimento;

I provvedimenti in epigrafe indicati, sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che, pertanto, ne chiede l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare per i seguenti

MOTIVI

- NULLITA' DELLA GRADUATORIA DI MERITO CUI AL DDG n. 2391 del 26/11/2024;
- NULLITA' DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI A SCORRIMENTO ;
- Violazione di legge PER ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. art. 11 DM 205 DEL 26/10/2023 E DELLA TABELLA ALL. B LETT. C DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO DE QUO .
- DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA CONTRADDITTORIETA' INTERNA E TRA PIU' ATTI DELLA MEDESIMA AMMINISTRAZIONE, ILLOGICITA' MANIFESTA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO E PALESE INIQUITA';
- DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI AVENTI LA STESSA POSIZIONE SOSTANZIALE ;
- VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI ASPETTATIVA;
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 33, 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

FATTO E DIRITTO

La ricorrente partecipava al concorso per esami e titoli bandito dal MIM con Decreto 26/10/2023 n.205 (**doc. 1**) finalizzato al reclutamento di personale docente per titoli ed esami della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 proponendo regolare domanda di partecipazione (**doc. 2**);

A tal fine essa indicava in domanda il proprio titolo di accesso nonché gli ulteriori titoli di servizio suscettibili di valutazione come da bando.

Nel precitato bando, poi, all'art. 8 il MIM prevedeva espressamente le modalità di valutazione delle prove (minimo 70 massimo 100) e dei titoli mentre all'art. 11 quelle di valutazione dei titoli ivi compresi quelli di servizio.

Orbene, all'esito delle prove concorsuali, la ricorrente superava brillantemente (**doc. 3**) sia la prova scritta con il punteggio relativo di 88 , sia quella pratica con il punteggio relativo di 80 sia quella orale con il punteggio relativo di 98 conseguendo complessivamente un totale di punti 177 calcolato ai sensi del decreto come segue $88 + 89$ (media aritmetica delle singole valutazioni della prova orale e della prova pratica) = 177.

Tuttavia il MIM con DDG n° 2391 del 26/11/2024 (**doc. 4**) pubblicava l'unita graduatoria di merito dei vincitori utilmente collocabili alla luce dei posti disponibili (**doc. 5**) nella quale la ricorrente non risultava utilmente collocata benché utilmente collocata nella graduatoria degli idonei a scorrimento **a causa della mancata attribuzione** degli ulteriori punti 10 spettanti alla ricorrente per effetto del servizio posseduto e valutabile ai sensi della lett. C della tabella di valutazione titoli All. B del bando. **Di talchè** , la ricorrente preso atto della evidente ingiusta valutazione operata dal Ministero, in data 29.11.2024 presentava immediata e formale diffida reiterata ulteriormente a mezzo pec in data 05/12/2024 (**doc. 6 e 6.1**) con la quale impugnando il menzionato decreto chiedeva formalmente, anche in via di autotutela, l'immediata correzione del proprio punteggio ai fini di poter essere utilmente collocata nella detta graduatoria di merito.

In particolare, la ricorrente dedotta l'erroneità del punteggio attribuitole, chiedeva conseguenzialmente la correzione dello stesso in considerazione dei titoli di servizio che sommato al punteggio conseguito per la prova concorsuale pari a punti 177 **risulta pari a punti 187** come meglio si vedrà in prosieguo.

Al fine di comprendere al meglio l'errore di calcolo commesso dalla Commissione giudicatrice è opportuno operare una previa disamina dei criteri applicati per il calcolo del punteggio finale, considerando soprattutto, ai fini della valutazione titoli di servizio, le norme inserite nel bando ex art. 11 e ss. .

Innanzitutto, si precisa che all'atto dell'espletamento delle prove concorsuali, veniva pubblicato sulla piattaforma ministeriale il punteggio conseguito dalla ricorrente che riportava un totale di punti 177 giusta documentazione quivi allegata (**doc. 7**)

Orbene, a tale punteggio ed a mente dell'art. 11 del precitato bando “ valutazione titoli e servizi di cui all'allegato B “ (**doc. 8**) alla ricorrente sarebbero spettati ulteriori punti 10 ossia punti 2 per ogni anno di servizio di insegnamento prestato sulla medesima classe di concorso per complessivi anni 5 ai sensi della lett. lett. C .1 della medesima tabella che testualmente recita: “vanno attribuiti **Punti 2 per ciascun anno di servizio**”.

In definitiva, alla ricorrente, quindi, per i sopracitati titoli di servizio, come debitamente documentati in atti **andavano attribuiti complessivamente punti 187** (177 + 10 = dato dalla somma di 177 punti ottenuti alla prova concorsuale + 10 punti assegnati in virtù dei servizi resi nella scuola per 5 (5) annualità scolastiche) in luogo di punti 177 di cui alla graduatoria di merito poi reclamata di cui al decreto quivi impugnato del 26/11/2024 n° 2391.

In conclusione, come meglio precisato, l'odierna ricorrente impugna la graduatoria del concorso de quo nella parte in cui viene operata una erronea valutazione dei propri titoli di servizio regolarmente dichiarati in domanda che sono stati erroneamente valutati nella misura di punti ZERO in luogo di PUNTI 10;

In definitiva, il mancato riconoscimento del rivendicato ed ulteriore punteggio in favore della ricorrente **ha determinato l'errata attribuzione alla medesima del punteggio complessivo pari a 177 in luogo di quello spettante pari a 187** (media prova scritta + prova orale 177 + **titoli di servizio valutabili punti 10 = 187**) con evidente ed errata collocazione nella rispettiva graduatoria finale, quivi avversata, ove la ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare e/o in quella che sarà ritenuta di giustizia anziché nella posizione attualmente ed ingiustamente assegnata , quindi scalando la graduatoria di diverse posizioni con evidenti ed importanti riflessi anche in relazione alla graduatoria dei vincitori (sub. doc. 5) anch'essa quivi impugnata ed ove per effetto di tale gravissima illegittimità la ricorrente non risulta presente.

A tale uopo, basti considerare **e con riguardo alla graduatoria dei vincitori** che risultano utilmente collocati diversi partecipanti al concorso con punteggio inferiore a quello effettivamente spettante all'odierna ricorrente.

In definitiva, la ricorrente, con il riconoscimento del punteggio suindicato e per effetto della corretta ricollocazione nella rispettiva graduatoria (degli idonei e dei vincitori) maturerebbe concretamente il diritto ad essere assunta nei ruoli della P.A.

Sono evidenti le plurime violazioni di legge per i motivi tutti evidenziati in epigrafe e conseguentemente la fondatezza del ricorso in parte qua. I decreti in epigrafe indicati, sono illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, che , pertanto, ne chiede l'annullamento in parte qua, previo assenso della misura di sospensione cautelare per i seguenti

Domanda Di Sospensione /Istanza cautelare

Con il DDG n° 2391 del 26/11/2024 di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori impugnata nonché con l'approvazione della graduatoria degli idonei pubblicata sulla piattaforma del MIM anch'essa quivi impugnate, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico bando del Concorso pubblico di cui al decreto ministeriale del 26/10/2023 pubblicato in G.U. n° 205 Serie Generale ad oggetto “ *concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”*, la ricorrente nonostante il possesso dei titoli di servizio come certificati in atti ha subito una illegittima mancata attribuzione del punteggio relativo con errato posizionamento nella rispettiva graduatoria degli idonei ed esclusione dalla graduatoria dei vincitori finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato quale docente per la classe di concorso A028 scuole secondarie di primo e di secondo grado e con conseguente grave pregiudizio;

E' di palmare evidenza che il mancato riconoscimento dell'esatto punteggio determina in capo alla ricorrente una gravissima preclusione con una evidente perdita di chances per ottenere quanto prima

l'immissione in ruolo nella P.A. e quindi la sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato che paradossalmente sta interessando e potrebbe a scorrimento interessare altri partecipanti con punteggio uguale o inferiore a quello realmente spettante alla ricorrente che ne rimarrebbe esclusa.

Si riconsideri che con l'esatta attribuzione del punteggio **la ricorrente** scalerebbe la graduatoria finale degli idonei di diverse posizioni con conseguente diritto a vedersi utilmente collocata anche nella graduatoria dei vincitori da cui oggi risulta gravemente esclusa.

Ed invero, basti considerare **e con riguardo alla graduatoria dei vincitori** che risultano utilmente collocati diversi partecipanti al concorso con punteggio inferiore a quello effettivamente spettante all'odierna ricorrente.

In definitiva, la ricorrente, con il riconoscimento del punteggio suindicato e per effetto della corretta ricollocazione nelle rispettive graduatorie (degli idonei e dei vincitori) maturerebbe concretamente il diritto ad essere assunta nei ruoli della P.A. in considerazione vieppiù che il bando di concorso prevede espressamente ex art. 12 la possibilità dello scorrimento delle dette graduatorie che rimarranno valide ed efficaci sino alla pubblicazione delle graduatorie relative ai concorsi successivi.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chances eventualmente subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'esatto posizionamento nelle graduatorie quivi impugnate previa corretta attribuzione del punteggio.

In conclusione, il danno grave e irreparabile che scaturisce alla ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, durante il tempo necessario ad una decisione di merito sul ricorso, è in re ipsa concretizzandosi nella perdita di una grande ed immediata opportunità di carriera. La misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito re adhuc integra, consentendo al ricorrente di essere assunto e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di una graduatoria illegittimamente formata (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999). Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio di merito sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità concreta di essere destinatario e quindi partecipare utilmente alla prima chiamata di assunzione da parte del MIM. A nulla varrebbero eventuali quanto intempestive decisioni anche in riferimento al riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniale di incalcolabile entità e/o comunque non risarcibili per equivalente dovuti alla condotta illegittima ed ingiusta tenuta dall'ente Previdenziale oggi parte resistente.

Il fumus è nei motivi.

Essendo il fumus insito nei motivi si confida, pertanto, che l'Ill.mo TAR Adito voglia concedere il provvedimento di sospensione del DDG n° 2391 del 26/11/2024 di approvazione della graduatoria di merito dei vincitori impugnata nonché con l'approvazione della graduatoria degli idonei pubblicata sulla piattaforma del MIM anch'essa quivi impugnate, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all'atto prodromico bando del Concorso pubblico di cui al decreto ministeriale del 26/10/2023 pubblicato in G.U. n° 205 Serie Generale ad oggetto “ *concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e segnatamente* nella parte in cui il Ministero ha erroneamente attribuito alla ricorrente punti 177 anziché punti 187, come previsto dalla tabella valutazione dei titoli e servizi allegata al bando di concorso di cui a decreto ministeriale del 26/10/2023 pubblicato in G.U. n° 205 Serie Generale ad oggetto “ *concorso per titoli ed esami per l'accesso ai*

ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno” **E PER LA DECLARATORIA** del diritto della ricorrente ad ottenere, previo il riconoscimento dei titoli di servizio quale titoli valutabili ai fini dell’attribuzione aggiuntiva di punti 10, l’attribuzione complessiva di punti 187 in luogo di punti 177 erroneamente ed illegittimamente attribuiti con i provvedimenti quivi impugnati per il corretto posizionamento nella graduatoria degli idonei di cui si chiede la rettifica **ed** ove la ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare nella diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente **anziché** nella posizione attualmente ed ingiustamente assegnata , **quindi scalando la graduatoria di diverse posizioni NONCHE’** del diritto della ricorrente ad essere inserita utilmente e per l’effetto anche nella graduatoria dei vincitori ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della P.A e laddove attualmente risultano inseriti docenti con punteggio complessivo inferiore a quello effettivamente spettante in favore della ricorrente

T.P.

Essendo il ricorso assistito da fumus boni juris e sussistendo, per le ragioni esposte il periculum in mora, con il presente ricorso, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito,

accogliere il ricorso e per l’effetto IN VIA CAUTELARE E PREVIO accoglimento della domanda di sospensiva della graduatoria degli idonei e della graduatoria dei vincitori “*finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di docente per la classe di concorso A028 per le scuole secondarie di primo e secondo grado*” approvata con decreto n. 2391 del 26/11/2024 quivi impugnata nonché con l’approvazione della graduatoria degli idonei pubblicata sulla piattaforma del MIM anch’essa quivi impugnata, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all’atto prodromico bando del Concorso pubblico di cui al decreto ministeriale del 26/10/2023 pubblicato in G.U. n° 205 Serie Generale ad oggetto “*concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,*

recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” e segnatamente nella parte in cui non vengono illegittimamente riconosciuti come valutabili, ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 10, i servizi dichiarati dalla ricorrente sulla medesima classe di concorso **e per l’effetto** vengono erroneamente attribuiti alla ricorrente complessivi punti 177 **anziché** punti 187 con attribuzione errata della posizione in graduatoria degli idonei e con esclusione illegittima dalla graduatoria di merito **E PER LA DECLARATORIA** del diritto della ricorrente ad ottenere, previo il riconoscimento dei titoli di servizio quale titoli valutabili ai fini dell’attribuzione aggiuntiva di punti 10, l’attribuzione complessiva di punti 187 in luogo di punti 177 erroneamente ed illegittimamente attribuiti con i provvedimenti dirigenziali quivi impugnati per il corretto posizionamento nella graduatoria degli idonei di cui si chiede la rettifica **ed** ove la ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare nella diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente **anziché** nella posizione attualmente ed ingiustamente assegnata, **quindi scalando la graduatoria di diverse posizioni NONCHE’** del diritto del ricorrente ad essere inserita utilmente e per l’effetto anche nella graduatoria dei vincitori ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della P.A e laddove attualmente risultano inseriti docenti con punteggio complessivo inferiore a quello effettivamente spettante in favore della ricorrente

NEL MERITO ACCERTARE E DICHIARARE LA NULLITA’ della graduatoria degli idonei e della graduatoria dei vincitori *finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato quale docente per la classe di concorso A028 per le scuole secondarie di primo e di secondo grado* approvata con decreto n. 2391 del 26/11/2024 quivi impugnata nonché con l’approvazione della graduatoria degli idonei pubblicata sulla piattaforma del MIM anch’essa quivi impugnate, quale atto autonomo e/o comunque, per quanto occorrer possa, quale atto connesso e conseguente all’atto prodromico bando del Concorso pubblico di cui al decreto ministeriale del 26/10/2023 pubblicato in G.U. n° 205 Serie Generale ad oggetto “*concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse*

all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112" e segnatamente nella parte in cui non vengono illegittimamente riconosciuti come valutabili, ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 10, i servizi dichiarati dalla ricorrente sulla medesima classe di concorso **e per l'effetto** vengono erroneamente attribuiti alla ricorrente complessivi punti 177 **anziché** punti 187 con attribuzione errata della posizione in graduatoria degli idonei e con esclusione illegittima dalla graduatoria di merito **E PER LA DECLARATORIA** del diritto della ricorrente ad ottenere, previo il riconoscimento dei titoli di servizio quale titoli valutabili ai fini dell'attribuzione aggiuntiva di punti 10, l'attribuzione complessiva di punti 187 in luogo di punti 177 erroneamente ed illegittimamente attribuiti con i provvedimenti dirigenziali quivi impugnati per il corretto posizionamento nella graduatoria degli idonei di cui si chiede la rettifica **ed** ove la ricorrente ha diritto di potersi legittimamente ricollocare nella diversa posizione a tale ultimo punteggio corrispondente **anziché** nella posizione attualmente ed ingiustamente assegnata, **quindi scalando la graduatoria di diverse posizioni NONCHE'** del diritto del ricorrente ad essere inserita utilmente e per l'effetto anche nella graduatoria dei vincitori ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli della P.A e laddove attualmente risultano inseriti docenti con punteggio complessivo inferiore a quello effettivamente spettante in favore della ricorrente.

> Di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire alla ricorrente di essere correttamente posizionato nella graduatoria di merito con conseguente assunzione a tempo indeterminato nella qualifica di docente per la classe di concorso A028 per le scuole secondarie di primo e di secondo grado ;

> C) il diritto della ricorrente di essere inserita nella citata graduatoria degli idonei e/o graduatoria dei vincitori con il punteggio e la posizione debitamente rettificata con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula di contratti a tempo indeterminato in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

STUDIO LEGALE

Avv. Pietro Raimondo

Pec: avv@pec.pietroraimondo.it

[Mob: 3755153682](tel:3755153682)

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00 trattandosi di pubblico impiego ma lo stesso non è dovuto poiché la ricorrente possiede un reddito familiare inferiore ai limiti previsti per legge.

Si versano in atti i seguenti documenti:

Doc. 1) Bando di Concorso pubblico Decreto 26/10/2023 n.205;

Doc. 2) Domanda di partecipazione della ricorrente;

Doc. 3) Esito prova concorso ;

Doc. 4) Decreto di approvazione graduatoria del 26/11/2024;

Doc. 5) Graduatoria di merito vincitori;

Doc. 6) Diffida/reclamo del 05/12/2024;

Doc. 6.1) Protocollo diffida/reclamo del 05/12/2024;

Doc. 7) Dettaglio graduatoria idonei con punteggio ricorrente;

Doc. 8) Tabella valutazione titoli e servizi ;

Doc. 9) Documenti identità;

Doc. 10) Procura in calce ricorrente;

Doc. 11) Dichiarazione esenzione.

Roma, lì 15/01/2025

Avv. Pietro Raimondo

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura in calce
al presente ricorso,

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'esatta attribuzione del
punteggio;

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria degli idonei e nella
graduatoria dei vincitori quest'ultima approvata dal decreto dirigenziale del 26/11/2024 n. 2391
- potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato , con conseguente potenziale
interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti
beneficiari;

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato
ai tutti i partecipanti al concorso risultati idonei attualmente inseriti nella detta graduatoria degli
idonei e nella graduatoria dei vincitori e potenzialmente controinteressati.

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali contro-interessati nei modi ordinari sarebbe
impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in
dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta
Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente
invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di
prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta
ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrenti;

già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente;

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i partecipanti al concorso risultati idonei attualmente inseriti nella detta graduatoria finale e nella graduatoria dei vincitori che potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato , con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali

candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIM dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei contro-interessati, genericamente individuati come "attualmente inseriti nella graduatoria degli idonei e nella graduatoria dei vincitori quest'ultima approvata con decreto dirigenziale del 26/11/2024 n. 2391 dal MIM quivi anch'essa impugnata , che potranno concorrere all'assunzione a tempo indeterminato, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari";
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

ROMA, Lì 15/01/2025

Avv. Pietro Raimondo